

COMUNE DI BRICHERASIO

PROVINCIA DI TORINO



INTERVENTO STRAORDINARIO DI MESSA IN SICUREZZA ALBERI SU AREE COMUNALI.
Campagna 2015

PERIZIA TECNICA. ESECUTIVA

TAVOLA UNICA CONTENENTE:

- Relazione tecnica: Premessa, Metodo, Conclusioni, Soluzione proposta
- Computo Metrico Estimativo
- Elenco prezzi unitari
- Prescrizioni in termini di sicurezza
- Capitolato Speciale d'Appalto
- Quadro valutazione di stabilita' degli alberi

IL TECNICO COMUNALE
(Firmato in originale) TROMBOTTO Geom. Flavio

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI COMUNALI
(Firmato in originale) FALCO Geom. Vilma

IL SINDACO
(Firmato in originale) MERLO Ilario

L'APPALTATORE

Bricherasio, li' 25.11.2015

RELAZIONE TECNICA.

Premessa.

L'amministrazione comunale di Bricherasio, ha dato mandato allo scrivente di procedere al compimento delle valutazioni tecniche ed economiche per l'esecuzione dei lavori e somministrazioni straordinari occorrenti per la messa in sicurezza delle alberate comunali esistenti in Piazza Castelvecchio, a seguito dei risultati dell'indagine fitostatica e fitosanitaria realizzata dal tecnico incaricato Dott. Davide Baridon nel mese di Ottobre 2015.

Il patrimonio alberato di piazza Castelvecchio consta in n°30 esemplari arborei maturi che sono stati indagati con metodo V.T.A. visivo e strumentale, al fine di verificare accuratamente la sussistenza di criticità fitostatiche gravi, data l'antropizzazione elevata e la mole ed età raggiunta da alcuni esemplari.

Tutti gli esemplari, oggetto del monitoraggio fitostatico, sono stati etichettati con numerazione progressiva a vernice indelebile su placchetta metallica.

Si tratta nel complesso di alberi autoctoni, maturi per dimensioni e portamento, con alcuni esemplari in fase di senescenza per criticità fitostatiche di natura parassitaria.

Nella valutazione del rischio fitostatico eseguita, si è considerata l'antropizzazione del fattore bersaglio (in caso di possibile schianto per cedimento del fusto e/o collasso della zolla radicale), che trattandosi di area ben frequentata e priva della possibilità di controllo sugli accessi, accentua il rischio derivante dalla presenza degli alberi in tale sito.

Il pericolo, corrisponde alla propensione al cedimento dell'albero o di sue parti oppure, in termini statistici, alla probabilità che si verifichi un cedimento e questo è ciò che normalmente viene valutato con l'analisi visuale o strumentale della stabilità.

Il rischio è invece costituito dal prodotto tra la pericolosità insita nella pianta (la propensione al cedimento appunto) e la vulnerabilità del luogo di potenziale caduta e, quindi, dalla relazione che lega la probabilità del verificarsi di un evento pericoloso ai danni che questo può provocare alle persone e ai manufatti.

Esemplificando, l'albero può essere più o meno pericoloso, invece l'uomo e i suoi beni sono i soggetti a rischio in quanto, al realizzarsi del pericolo, possono subire dei danni. Nel caso degli alberi ubicati presso le aree verdi della piazza Castelvecchio di Bricherasio, ad una propensione al cedimento per problematiche fitostatiche di natura strutturale, corrisponde la possibilità di danni per la presenza limitrofa di fabbricati, area di sosta e parcheggio e strade pubbliche: di conseguenza, il "pericolo di caduta o di crollo" comporta giocoforza forti rischi per i possibili impatti su luoghi antropizzati.

Metodo.

Si è proceduto ad un'analisi degli alberi secondo i dettami del V.T.A.® (Visual Tree Assessment), metodo che ha come obiettivo principale l'assegnazione del soggetto arboreo ad una classe di propensione al cedimento (sono contemplate 5 classi FRC-SIA ISA:

- la classe A propensione trascurabile;
- la classe B propensione bassa, controlli biennali;
- la classe C propensione moderata, controlli annuali;
- la classe CD propensione elevata, necessaria messa in sicurezza;
- la classe D propensione estrema, abbattimento inevitabile.

Sintomatologia e risultato degli esami VTA effettuati si trovano nelle schede allegate, ove l'intensità del sintomo è indicata con una scala progressiva da 1 a 4 (max intensità) e le classi di sicurezza sono le consuete utilizzate per indagini fitostatiche in ambiente urbano.

Nelle schede vengono altresì riportati i dati dimensionali di ciascun esemplare (altezza, diametro a 1,3 m da terra, diametro chioma), oltre ovviamente alla specie di appartenenza e numero identificativo.

Nel complesso le condizioni fitosanitarie e fitostatiche rilevate sono risultate discrete, specie considerando l'età degli esemplari e la rilevante antropizzazione (che, normalmente, determina danni per incidenza di lavori e sotto-servizi, con conseguenti necessità manutentive e scavi al colletto degli alberi, ovvero pregressi interventi cesori molto severi con conseguenti gravi lesioni cariogene a carico delle branche).

In particolare, pur con evidenti danni di natura antropica, diffusi anche per i lavori di adeguamento ad area mercatale ripetutamente subiti dagli alberi della piazza, i platani vantano tuttora una discreta condizione fitosanitaria prevalente, e soprattutto una notevole importanza architettonica e ornamentale.

Conclusioni.

Sono stati classificati in **classe C**, con conseguenti necessità di controlli annuali, i seguenti esemplari:

AREA	ALBERO n.	SPECIE	ALT.	D.FUSTO	D.CHIOMA	CLASSE CEDIMENTO
P.Castelvecchio	1	<i>Platanusxacerifolia</i>	12,00	46	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	2	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	50	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	3	<i>Platanusxacerifolia</i>	10,00	38	7,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	4	<i>Platanusxacerifolia</i>	9,00	35	6,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	5	<i>Platanusxacerifolia</i>	10,00	44	7,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	8	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	61	9,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	9	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	58	9,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	10	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	48	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	11	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	45	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	12	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	48	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	13	<i>Platanusxacerifolia</i>	15,00	66	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	15	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	55	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	18	<i>Tilia platyphillos</i>	13,00	52	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	20	<i>Tilia platyphillos</i>	12,00	56	7,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	22	<i>Tilia platyphillos</i>	10,00	41	7,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	25	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	61	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	26	<i>Tilia platyphillos</i>	11,00	50	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	27	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	48	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	28	<i>Platanusxacerifolia</i>	12,00	59	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	29	<i>Platanusxacerifolia</i>	15,00	60	8,00	C controllo e potatura
P.Castelvecchio	30	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	63	8,00	C controllo e potatura

Sono stati classificati in **classe CD**, con conseguenti necessità di interventi di messa in sicurezza (potatura di intensità >20%), i seguenti esemplari:

AREA	ALBERO n.	SPECIE	ALT.	D.FUSTO	D.CHIOMA	CLASSE CEDIMENTO
P.Castelvecchio	6	<i>Platanusxacerifolia</i>	11,00	46	7,00	CD messa in sicurezza
P.Castelvecchio	7	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	50	8,00	CD messa in sicurezza
P.Castelvecchio	14	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	64	8,00	CD messa in sicurezza
P.Castelvecchio	16	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	65	8,00	CD messa in sicurezza
P.Castelvecchio	17	<i>Platanusxacerifolia</i>	14,00	69	8,00	CD messa in sicurezza
P.Castelvecchio	19	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	57	8,00	CD messa in sicurezza
P.Castelvecchio	23	<i>Tilia platyphillos</i>	11,00	53	8,00	CD messa in sicurezza
P.Castelvecchio	24	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	55	8,00	CD messa in sicurezza

Mentre gli esemplari che necessitano di abbattimento (**classe D**) per presenza di criticità fitostatiche non risolvibili (e/o non opportune) risultano i seguenti:

AREA	ALBERO n.	SPECIE	ALT.	D.FUSTO	D.CHIOMA	CLASSE CEDIMENTO
P.Castelvecchio	21	<i>Platanusxacerifolia</i>	13,00	52	8,00	D - abbattimento

Risultano inoltre necessitanti di potatura, il viale di piante esistente in Piazza Molineris (n. 6 platani) e il viale di piante esistente in Via Don Calliero (n.25 aceri e prunus).

Soluzione proposta.

Al fine di provvedere alla realizzazione delle opere necessarie per dare applicazione alle indicazioni operative sopra descritte, si propone l'esecuzione dei lavori sotto indicati che verranno eseguiti in economia con impresa di fiducia dell'Amministrazione comunale, previa indagine di mercato fra almeno tre imprese, come previsto dagli artt. 88 - 144 del DPR 554/99 e dall'art. 5 del Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di lavori, beni e servizi.

In particolare occorre procedere all'abbattimento di n. 1 platano (n. 21) ed alla messa in sicurezza e potatura di contenimento di n. 24 platani e di n. 5 tigli in piazza Castelvecchio ed alla potatura, del viale di piante esistente in Piazza Molineris (n. 6 platani) e del viale di piante esistente in Via Don Calliero (n.25 aceri e prunus).

La direzione dei lavori verrà svolta dall'Ufficio Tecnico comunale.

Per la quantificazione dell'onere economico da sostenere e determinato complessivamente a corpo con importo fisso e invariabile, è stato redatto il seguente computo metrico estimativo utilizzando tenuto conto della specificità e specialità dell'intervento da eseguire, come base di riferimento per opere e lavori pubblici il Prezzario della Regione Piemonte Edizione attualmente in vigore Sezione n. 20 Opere da giardiniere, con valutazione calzata sulla specificità del lavoro in loco da eseguire.

Descrizione e computo dei lavori:

1) Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini) compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere:

AN.20.A27.I50.010 Per piante di altezza tra m 11 e m 20 Euro/cad. 94,28

Incidenza manodopera 57,52%

n. 35 piante alto fusto capitozzate x Euro/cad. 94,28 = **Euro 3.299,80**

- di cui per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta Euro 1.898,04

- per incidenza soggetta a ribasso d'asta Euro 1.401,76

2) Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali

20.A27.L15.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 Euro/cad. 473,04

Incidenza manodopera 60,32%

n. 1 piante alto fusto x Euro/cad. 473,04 = **Euro 473,04**

- di cui per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta Euro 285,34

- per incidenza soggetta a ribasso d'asta Euro 187,70

3) Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamento naturale caratteristico della specie, compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere: Su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma superiore a mt. 2 di diametro: Piante di basso fusto.

20.A27.I00.015 Su esemplari già completamente appalcati a proiezione della chioma superiore a m 2 di diametro Euro/cad 27,24

Incidenza manodopera 90,56%

n. 25 piante alto fusto x Euro/cad. 27,24 = **Euro 681,00**

- di cui per incidenza manodopera non soggetta a ribasso d'asta Euro 616,71

- per incidenza soggetta a ribasso d'asta Euro 64,29

A sommare per lavori e somministrazioni **Euro 4.453,84**

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

1.1) Importo lavori a base di asta soggetti a ribasso Euro 1.653,75+

1.2) Importo lavori a base d'asta non soggetti a ribasso Euro 2.800,09=

1.3) Importo lavori a base di gara Euro 4.453,84+

1.4) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso Euro 146,16=

1.3) A sommare Importo Totale lavori a base d'asta Euro 4.600,00

2) Somme a disposizione per:

2.1) I.V.A. in misura del 22% su voce 1.3) Euro 1.012,00+

2.2) Incentivo progettazione 2% voce 1.3) Euro 89,08+

2.3) Arrotondamenti, economie Euro 3,92=

2.4) Importo totale **Euro 5.705,00**

Dalla valutazione economica eseguita, le opere e somministrazioni sopra descritte comportano una spesa a base di asta di Euro 4.453,84 di cui Euro 1.653,75 per lavori a base di asta soggetti a ribasso, Euro 2.800,09 per lavori a base d'asta non soggetti a ribasso, oltre oneri per la sicurezza pari ad Euro 146,16 ed un totale di Euro 4.600,00 oltre Euro 725,00 per somme a disposizione ed un totale di Euro 5.705,00.

Elenco prezzi unitari.

La presente sezione è tratta dall'elenco prezzi unitari della Regione Piemonte Prezziario Opere da giardiniere. Edizione Dicembre 2014 attualmente in vigore.

AN.20.A27.I50.010 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima difficoltà (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini) compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5, l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere:
Per piante di altezza tra m 11 e m 20 **Euro/cad. 94,28**
Incidenza manodopera 57,52%

AN.20.A27.L15.010 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata difficoltà (esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa l'estirpazione della ceppaia, il riempimento della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta in discarica o nei magazzini comunali
Per piante di altezza da m 11 a m 20 **Euro/cad. 473,04**
Incidenza manodopera 60,32%

Per i lavori e le somministrazioni non in elenco, si fa espresso riferimento al Prezziario Regione Piemonte in vigore.

Prime prescrizioni in termini di sicurezza.

L'opera di limitata portata, è inteso che verrà eseguita da unica impresa appaltatrice operante in cantiere con oneri della sicurezza a suo carico, proponente scelte autonome di carattere organizzativo ed esecutivo in osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di tutela della salute dei lavoratori nell'ipotesi di redazione del Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) la cui attuazione sarà a carico della stessa ditta.

Il P.S.S. verrà consegnato prima dell'inizio dei lavori in oggetto al Committente per la relativa verifica anche a cura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 101, comma 3 del D.Lgs. 81/08, conservato in cantiere e messo a disposizione su richiesta degli Organi di Vigilanza e Controllo, territorialmente competenti.

Il P.S.S. dovrà contenere relativamente ai lavori da eseguire in cantiere:

- le disposizioni minime previste dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08;
- le misure generali di tutela previste dall'art.95 del D.Lgs. 81/08, di Valutazione dell'organizzazione aziendale, dei macchinari e delle procedure con cui l'impresa intende realizzare i lavori, di valutazione dei rischi, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

ed essere corredato degli esiti delle valutazioni del rischio chimico, vibrazione e rumore previste nei Titoli VIII e IX del decreto stesso.

In caso diverso, andranno aggiunti alla stima, gli Oneri di redazione ed attuazione del Piano di Sicurezza.

Capitolato speciale d'appalto.

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 Oggetto del contratto
- Art.2 Capitolato speciale d'appalto
- Art.3 Ammontare del contratto
- Art.4 Invariabilità prezzi contrattuali
- Art.5 Domicilio dell'appaltatore
- Art.6 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere
- Art.7 Direttore di cantiere

PARTE SECONDA - RAPPORTI TRA LE PARTI

- Art.8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Art.9 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori
- Art.10 Penali e premio di accelerazione
- Art.11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga
- Art.12 Oneri a carico dell'appaltatore
- Art.13 Contabilità dei lavori
- Art.14 Variazioni al progetto
- Art.15 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi
- Art.16 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo
- Art.17 Controlli e verifiche
- Art.18 Conto finale dei lavori
- Art.19 Regolare esecuzione o collaudo
- Art.20 Risoluzione del contratto
- Art.21 Controversie

PARTE TERZA - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

- Art.22 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza
- Art.23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
- Art.24 Subappalto
- Art.25 Cessione del corrispettivo d'appalto
- Art.26 Danni e responsabilità civile verso terzi
- Art.27 Danni cagionati da forza maggiore
- Art.28 Documentazione da produrre

PARTE QUARTA - DISPOSIZIONI FINALI

- Art.29 Documenti che fanno parte del contratto
- Art.30 Leggi e regolamenti
- Art.31 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

PREMESSA.

1. Il presente documento redatto ai sensi dell'art.43, co.1, D.p.r. n.207/10 precisa le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa, ad integrazione delle norme contenute nel Capitolato Speciale d'appalto e con prevalenza su queste in caso di contrasto. Nel seguito si intende:

d.lgs: il d.l.gs 163 del 12.04.2006

RG:il D.p.r. 05/10/2010 n.207 "Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE

REG:il D.p.r. 25/01/2000, n.34 "Regolamento di istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di ll.pp. e successive modificazioni"

CG:il D.m. 19/04/2000, n.145 "Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici e successive modificazioni"

PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del contratto

Il Committente affida all'appaltatore, che accetta senza alcuna riserva, l'esecuzione dei lavori indicati in oggetto. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti ad esso allegati o da esso richiamati.

Art. 2 Capitolato speciale d'appalto

L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena ed inderogabile delle norme, condizioni, patti e modalità risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni degli elaborati progettuali, che l'impresa dichiara di aver visionato, conoscere e di accettare.

Art. 3 Ammontare del contratto

L'importo definitivo del contratto è al netto dell'IVA e sarà quello risultante dal provvedimento di approvazione del verbale di gara.

Esso sarà il risultato dell'applicazione del ribasso offerto sull'importo a base di gara per lavori, sommato agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Capitolato speciale d'appalto riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto:

QUADRO ECONOMICO DI SPESA			
1.1	Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€uro	1.653,75
1.2	Lavori a base d'asta non soggetti a ribasso	€uro	2.800,09
1.3	Oneri di sicurezza con P.S.S. non soggetti a ribasso	€uro	146,16
1)	Sommano per lavori	€uro	4.600,00
2)	Somme a disposizione:	€uro	1.105,00
2.1	IVA 22% su voce 1)	€uro	1.012,00
2.2	Incentivo progettazione 2%	€uro	89,08
2.3	Arrotondamenti/economie	€uro	3,92
3)	TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO	€uro	5.705,00

Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'art. 53, co. 4, d.lgs 163/2006 per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

Art. 4 Invariabilità prezzi contrattuali

1. Per il presente appalto, in esecuzione dell'art.133 del d.lgs 163/2006 comma 2, non è ammesso procedere alla revisione dei prezzi e non si applica l'art.1664, co.1, del codice civile salvo quanto disposto dai commi 4 – 5 – 6 dell'art. 133.
2. Al contratto si applica il prezzo chiuso di cui all'art.133, co.3 d.lgs 163/2006.
3. Dovendosi procedere alla definizione dei nuovi prezzi si fa riferimento all'art.163 RG.
4. L'elenco dei prezzi unitari contrattuali è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'art.132 d.lgs 163/2006 e artt.161-162 RG e 10-11-12 CG.
5. Dovendosi eseguire categorie di lavori non precisate ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, si dovrà prioritariamente provvedere all'utilizzo dei prezzi unitari contenuti negli elenchi prezzi della Regione Piemonte vigenti alla data dell'appalto e, in mancanza, alla formazione di nuovi prezzi con le modalità di cui all'art.163 RG.

Art. 5 Domicilio dell'appaltatore

1. Ai sensi dell'art.2 CG, l'appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto d'appalto sono fatte dal D.L. o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma uno.
3. L'elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all'art.106, co.3, RG.

Art. 6 Luogo dei pagamenti e persone che possono riscuotere

1. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.a) CG, il Committente effettuerà i pagamenti tramite la Tesoreria comunale, secondo le modalità stabilite dalla norme di contabilità della Stazione appaltante.
2. Ai sensi dell'art.3, co.1, lett.b) CG, l'appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dai successivi commi dell'art.3 CG.
3. L'appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente art.5, co.3.

Art. 7 Direttore di cantiere

1. Ferme restando le competenze e responsabilità attribuite dal d.lgs, dal RG e dal CG all'appaltatore, la direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell'art.6 CG.

PARTE SECONDA
RAPPORTI TRA LE PARTI

Art. 8 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati dal D.L. previa autorizzazione del Responsabile del Procedimento entro 45 giorni dalla stipula del contratto, con le modalità di cui agli artt.153 e ss. RG.
2. Il Responsabile del procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori ai sensi dell'art.337, della legge 20 marzo 1865, n.2248, allegato "F" e 153, co.1 e 4 e 154, co.3 RG.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori dell'appalto è fissato in giorni 30 (diconsi giorni Trenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole. Nel computo dei giorni relativi al tempo utile, tenuto conto che si opera su struttura scolastica aperta all'utilizzo, si precisa che in caso di eventuali giorni di occupazione dell'edificio oggetto di intervento da parte di scolari e personale scolastico, gli stessi verranno detratti dal tempo utile di cui al precedente articolo 3 comma 1.
4. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al D.L., il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell'art.199 RG.
5. L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato ai sensi dell'art.21, co.3, CG.
6. Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art.136 d.lgs, ai fini dell'applicazione delle penali si applicherà l'art.21, co.4, CG.
7. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa del Committente si applicherà l'art.9 CG.

Art. 9 Programma di esecuzione dei lavori e Direzione dei lavori

1. I lavori devono svolgersi in conformità al cronoprogramma di cui all'art.40 RG e al conseguente programma esecutivo di cui all'art.43, co.10, RG che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.
2. Tutti i lavori devono essere eseguiti secondo le migliori regole d'arte e le prescrizioni della D.L. in modo che l'opera risponda perfettamente a tutte le condizioni stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e relativi disegni, nonché alle norme e prescrizioni in vigore.
3. L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della D.L. e con le esigenze che possono sorgere dalla contestuale esecuzione di altre opere affidate ad altre ditte con le quali l'appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.
4. L'appaltatore è altresì tenuto all'osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell'impresa ai sensi del D.lgs. n. 81/08 e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al D.lgs. n. 81/08 e dell'art.131 del d.lgs. In ogni caso è soggetto alle disposizioni che il D.L. e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione vorranno impartire.
5. L'appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d'arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera si applica l'art.27 CG.

6. La D.L. potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nell'esecuzione dei lavori senza che per questo l'appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla D.L.

Art. 10 Penali e premio di accelerazione

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione complessiva dei lavori o delle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari al uno per mille dell'importo netto contrattuale.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo delle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti per cui è articolato il lavoro, in proporzione all'importo di queste.
3. Ai sensi dell'art.145, co.3, RG l'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto prevista dagli artt.117, co 4 e 136 d.lgs.
4. Sono a carico dell'appaltatore e dedotti in sede di collaudo gli oneri di assistenza di cui all'art.229, co.2 , lett.b) RG.
5. Per il presente contratto non verrà applicato il premio di accelerazione qualora l'ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
6. Le penali verranno applicate con deduzione dall'importo del Conto Finale.
7. Si applicano le norme dell'art.22 CG e 145 RG.

Art. 11 Sospensione e ripresa dei lavori - Proroga

1. E' ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del D.L., nei casi previsti dagli artt. 158 RG e 24 CG, con le modalità ivi previste.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.
3. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto o dai piani di sicurezza come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi, si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione di quanto disposto dall'art.24, co.4, secondo periodo CG.
4. E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'art.158, co.7 RG e 24, co.7 CG.
5. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall'art.24 CG, si applica la disciplina dell'art.25 CG.
6. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga con le modalità previste all'art.26 CG.

Art. 12 Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri ed obblighi già previsti nel Capitolato speciale d'appalto e dal presente articolato, oltre a quelli a lui imposti dalle vigenti norme.
2. In ogni caso si intendono qui richiamati e compresi nei prezzi dei lavori, e perciò a carico dell'appaltatore, a norma dell'art.5 CG:
 - a) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) le spese per il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) le spese per gli attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le spese per le vie di accesso al cantiere, redazione e posa di cartellonistica di cantiere e pulizia finale;
 - f) le spese per la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) le spese per passaggi, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) le spese per la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - i) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del D.lgs. n. 81/08.
3. L'appaltatore ha l'onere di aggiornare, con l'approvazione del D.L., gli elaborati di progetto in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art.15, co.4 RG.
 4. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il Direttore di cantiere di cui al precedente art.7.
 5. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, come previsto dagli artt. 6, 7 e 13 del CG.
 6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri afferenti alle spese di contratto e di bollo degli atti per la gestione del lavoro.
 7. L'appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.
 8. L'appaltatore è tenuto a consegnare al responsabile del procedimento una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
 9. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento lavori e del pagamento del saldo finale, lo stesso avverrà se il Documento Unico di regolarità Contributiva (D.U.R.C.) risulterà valido.
 10. L'appaltatore dovrà inoltre trasmettere copia del D.U.R.C. relativo alle imprese subappaltatrici eventualmente presenti in cantiere, nella fase di lavorazioni cui si riferisce il certificato di pagamento o il saldo finale.

Art.13 Contabilità dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle vigenti disposizioni, in particolare agli artt.178 e ss RG.
2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal Capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
3. La contabilizzazione dei lavori a corpo, con riferimento all'art.184 RG, è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, indicata dal Capitolato speciale d'appalto.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del D.L. che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

4. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, con riferimento all'art. 185, co.2, RG, se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il D.L. procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
5. Ai sensi dell'art.186 RG, per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni.
6. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello prestabilito dalla Stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.

Art. 14 Variazioni al progetto

1. Nessuna variazione o aggiunta al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal D.L. e preventivamente approvata (dal Responsabile del Procedimento o dal Committente ai sensi dell'art.161, co.9 RG) nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.132 del d.lgs.
2. Qualora il Committente, per tramite della D.L., disponesse varianti in corso d'opera nel rispetto delle condizioni e discipline di cui all'art.132 del d.lgs, ad essa saranno applicate le norme degli artt.161 e 162 RG e 10, 11 e 12 CG.

Art. 15 Pagamenti in acconto - Liquidazione dei corrispettivi

1. Non è dovuta alcuna anticipazione;
2. All'appaltatore non verranno corrisposti i pagamenti in acconto;
3. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art.1666, co.2 del Codice Civile.

Art. 16 Termini di pagamento degli acconti e del saldo - Ritardo

1. I termini di pagamento del e saldo sono quelli fissati dall'art.29 CG, e quindi:
 - a) entro 30 giorni, a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento, per disporre il pagamento degli importo dovuti in base al certificato;
 - b) entro 90 giorni, dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, per il pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria.

Art. 17 Controlli e verifiche

1. Durante il corso dei lavori la Stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri dell'appaltatore circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui al precedente art.12, co.2 lett.h).
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.

Art. 18 Conto finale dei lavori

1. Il D.L. compila il conto finale entro il termine di 45 giorni dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell'art.200, co.1 RG.

Art. 19 Regolare esecuzione o collaudo

1. Per effetto degli artt.141 del d.lgs e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla D.L. ai sensi dell'art.199 RG.
2. Il Committente si avvale della facoltà prevista dall'art.141, co.3 del d.lgs, pertanto entro i limiti ivi previsti il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione che deve essere emesso, ai sensi dell'art.237 RG, dal D.L. entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata ai sensi dell'art.199 RG.
3. Ai sensi dell'art.229, co.3 RG e 141 del d.lgs, il certificato di collaudo/regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione. Decorsi i due anni il collaudo/la regolare esecuzione si intende approvato ancorchè l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine di due anni.
4. Salvo quanto disposto dall'art.1669 del Codice Civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè denunciati dal Committente prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto, fino all'approvazione esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà del Committente richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art.230 RG.
6. Per il collaudo o il certificato di regolare di esecuzione, valgono le norme dell'art.141 del d.lgs, del Titolo XII del RG e dell'art.37 CG.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art.224 RG, sono a totale carico dell'appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.

Art. 20 Risoluzione del contratto

1. Il Committente ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui al d.lgs, mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi delle situazioni previste agli artt. 132 co. 6 – 134 - 135 – 136 – 137 – 138 del d.lgs;
 - b) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
 - c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - d) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'art.5, co.1 lett.e), del D.lgs. n. 81/08 e art.131 del d.lgs;
 - e) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - f) penalità superiori al 10% dell'importo contrattuale.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. E' fatto salvo il diritto di recesso del Committente ai sensi dell'art.134 del d.lgs.

Art. 21 Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 240 del d.lgs, sono deferite al giudice competente del foro di Pinerolo.
2. Qualora da una delle parti fosse esclusa la competenza arbitrale, il giudice competente è quello del luogo dove il contratto è stato stipulato.
3. Le riserve che l'appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dall'art.31 CG e del RG, in particolare dell'art.190 RG.
4. Qualora le riserve iscritte superino il 10% dell'importo contrattuale si applicherà il disposto dell'art. 240 del d.lgs.
5. Le riserve saranno definite con le modalità di cui all'art.32 CG.

PARTE TERZA ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art. 22 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, rispettando tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti dalle vigenti normative;
 - b) con particolare riguardo alle previsioni di cui all'art.18, co. 7, legge 19/03/1990 n.55 e all'art.9 del D.p.c.m. 10/01/1991, n.55:
 - b.1) a presentare al Committente e alla D.L., prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali – inclusa la cassa edile – assicurativi ed infortunistici;
 - b.2) a trasmettere al Committente e alla D.L., con cadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
1. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui al comma precedente, accertato dalla Stazione appaltante o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro o dagli Enti preposti, la Stazione appaltante procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto – se i lavori sono in corso di esecuzione -, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo – se i lavori sono ultimati -, destinando le somme accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi suddetti, in conformità alla Circ.Min. LL.PP. n.1255 UL del 26/07/1985.
 2. Il Committente provvederà ad avvisare gli Enti creditori dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia. Il pagamento all'impresa delle somme accantonate sarà effettuato a seguito di comunicazione da parte degli Enti preposti di avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.
 3. Ai sensi dell'art.7, co.3 CG, il Committente disporrà altresì il pagamento di quanto dovuto a valere sulle ritenute. Per le detrazioni o sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa, l'appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
 4. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell'art.13 CG.

Art. 23 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi a tutte le disposizioni vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
2. In particolare, ai sensi dell'art.131 del d.lgs, l'appaltatore è tenuto a depositare entro 30 giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori Il Piano di Sicurezza Sostitutivo a carico dell'appaltatore (Art. 131D.Lgs. 163/2006) contemplante tutte le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori..
3. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto in ottemperanza al D.lgs. n. 81/08.
4. Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 81/08, le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. Ai sensi del D.lgs. n. 81/08, il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

Art. 24 Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale o della forma giuridica dell'appaltatore, deve essere comunicata e documentata, pena la sospensione dei pagamenti, al Committente, il quale ne prenderà atto con determinazione dirigenziale, previa acquisizione della certificazione antimafia e della comunicazione prevista dall'art.1, co.1, del D.p.c.m. 11/05/1991, n.187.
3. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, e nel rispetto dell'art.18 della legge n.55/90, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, in particolare dagli art.118 del d.lgs 163/06 e s.m.i.

Art. 25 Cessione del corrispettivo d'appalto

1. La cessione è regolata dall'art. 117 del d.lgs.

Art. 26 Danni e responsabilità civile verso terzi

1. A norma dell'art.14 RG D.M. 145/2000, sono a carico dell'appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.
2. All'appaltatore compete l'onere del ripristino o risarcimento dei danni, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

A norma dell'art.129 comma 1 del d.lgs 163/06, l'appaltatore assume altresì la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante e/o causati a terzi nell'esecuzione dei lavori, stipulando le seguenti polizze assicurative con decorrenza dalla data di consegna dei lavori:

- a) all'assicurazione RCT per il massimale di Euro 500.000,00 per danni a persone a cose e animali: tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione Lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

- b) La garanzia assicurativa prestata dall'appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato 37, comma 5, del d. lgs. 163/2006, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Art. 27 Danni cagionati da forza maggiore

1. Qualora si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla D.L., a pena di decadenza, entro il termine di 5 giorni, da quello del verificarsi del danno.
2. Si applicano le norme di cui agli artt.20 CG D.M. 145/2000 e 166 RG.

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI FINALI

Art. 28 Documenti che fanno parte del contratto

1. Ai sensi dell'art.137 RG, fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorchè non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della Stazione appaltante, i seguenti documenti:
 - a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.m. 19/04/2000 n.145 per quanto compatibile;
 - b) il capitolato speciale d'appalto;
 - c) gli elaborati grafici progettuali e documentali compreso Piano di Sicurezza Sostitutivo;
 - d) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'art. 4 del presente contratto;
2. I Piani di sicurezza, previsti dall'art.24 del presente capitolato, fanno parte integrante del presente contratto e sono materialmente allegati allo stesso anche ai sensi dell'art. 131 comma a del d.lgs 163/2006.
3. Sono esclusi dal contratto il computo metrico estimativo.

Art. 29 Leggi e regolamenti

1. Si intendono espressamente richiamate le norme vigenti in materia e in particolare :
 - a) d.lgs 163/2006;
 - b) il Regolamento generale approvato con D.p.r. 05/10/2010, n. 207;
 - c) il Capitolato Generale d'appalto approvato con D.m. 19/04/2000, n.145 per quanto non abrogato;
2. Tali norme, come pure quelle contenute nel presente contratto, si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel Capitolato speciale d'appalto.

Art. 30 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Sono a totale carico dell'appaltatore:
 - a) tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.);
 - b) tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
2. I lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, secondo le aliquote di legge, che è a carico del Committente.